



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA PRATICA DEL

“COMPOSTAGGIO LOCALE”

(COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA’)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N° 72 DELL' 11.9.2019

SOMMARIO

| | |
|---------|---|
| Art. 1 | Premesse |
| Art. 2 | Definizione |
| Art. 3 | Autorizzazioni |
| Art. 4 | Ubicazione dell'apparecchiatura |
| Art. 5 | Materiali da introdurre nell'apparecchiatura |
| Art. 6 | Materiali da non introdurre nel composto |
| Art. 7 | Descrizione dell'apparecchiatura |
| Art. 8 | Gestione dell'apparecchiatura |
| Art. 9 | Benefici |
| Art. 10 | Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano compostaggio locale (compostaggio di prossimità) |
| Art. 11 | Revoca riduzione TARI o Tariffa Puntuale |
| Art. 12 | Modalità di rinuncia |

Art.1
PREMESSE

Il presente regolamento sul **compostaggio locale** costituisce un'appendice del regolamento sul compostaggio domestico, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 101 del 29.10.2018 e ne condivide i principi legati alla sostenibilità ambientale.

Con nota prot. n. 4223 del 7 marzo 2019, recepita dalla Regione Siciliana in data 08 marzo 2019 con nota prot. n. 2402, il Ministero dell'Ambiente definisce il **compostaggio di prossimità** come l'insieme di **auto compostaggio** (nessun limite alle t/anno), **compostaggio di comunità** (130 t/anno max) e **compostaggio locale** (80 t/anno max).

Si fa riferimento, in particolare all'introduzione (ad opera del Collegato Ambientale L. 221/2015), dell'articolo 180 comma 1-septies del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., che riporta l'attività di auto compostaggio e di compostaggio di comunità in relazione alla riduzione della produzione dei rifiuti organici e che quindi:

- il compostaggio locale può essere computato nelle percentuali di raccolta differenziata;
- per le utenze domestiche adotta la stima di 80 kg/ab/anno;
- ribadisce l'obbligo dello sgravio tariffario;
- il compostaggio locale non necessita di ulteriori specifiche o atti normativi.

Il Comune di Modica intende disciplinare con il presente Regolamento il **compostaggio locale**, tenuto conto dei benefici di seguito elencati:

- attraverso l'impegno diretto del cittadino si contribuisce ad eliminare eventuali pregiudizi nei confronti degli impianti di compostaggio in generale anche a grande scala ed all'incremento della sensibilità ambientale collettiva;
- si riduce l'impatto ambientale per minori emissioni dovute ai trasporti dei rifiuti organici;
- si riduce l'impatto ambientale per la riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica;
- si riducono i costi di gestione: il rifiuto non conferito all'azienda di gestione evita il costo di raccolta e trattamento;
- il rifiuto non conferito all'azienda di gestione è computato nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei Comuni, coerentemente a quanto previsto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016 recante "*Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*" - strumento flessibile in grado di rispondere a conformazioni territoriali di particolare disagio logistico con riferimento alla raccolta nonché alla dislocazione degli impianti.

Inoltre, per la regione territorialmente competente, l'adozione della pratica del compostaggio contribuisce al raggiungimento del fabbisogno impiantistico, riducendo le quantità di rifiuti da trattare che nel Sud è stimato dal citato D.M. del 7 marzo 2016 tra 1.300.000 e 1.700.000 t. Contemporaneamente, a livello nazionale, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio (50% al 2020) e alla riduzione del conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili in discarica.

Il **compostaggio locale** esamina le metodologie applicative per il trattamento della sostanza organica derivante dai rifiuti urbani mediante tecnica alternativa a quella già trattata nel regolamento del compostaggio domestico, ovvero la possibilità di compostare i rifiuti organici "**compostaggio locale**" (si veda art. 2).

La pratica del **compostaggio locale** è stato regolamentato dal recente D.M. n° 266 del 29.12.2016, il quale detta i criteri operativi e le procedure autorizzative per il compostaggio, al fine di ridurre i rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico. Tale pratica è incentivata attraverso la creazione di

compostiere statiche e /o elettromeccaniche secondo le disposizioni del predetto decreto ministeriale n° 266/2016.

In conseguenza della decisione del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio di prossimità – compostaggio locale entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

La finalità dell'applicazione di tale pratica, come già detto, è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili e, al tempo stesso, l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE, in particolare: l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione; l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020; l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2 Definizione

Visto, in particolare, l'art. 183 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., il compostaggio locale è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini/parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti prodotti e raccolti nel territorio del Comune ove sono allocate e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa.

Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

Per comprendere la differenza del compostaggio locale rispetto al compostaggio di comunità (si veda specifico regolamento) si fa riferimento agli specifici articoli 37 (per il compostaggio locale) e 38 per (compostaggio di comunità) del collegato ambientale, che si sintetizzano nella tabella di seguito:

| Differenze | Art. 37 | Art. 38 |
|--------------------------------------|---|---|
| Tipizzazione dei rifiuti | Da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi | Utenze domestiche e non domestiche |
| Capacità di trattamento | Non superiore a 80 ton/anno | DM (130 t/a) |
| Gestore (conferitore + utilizzatore) | Può non coincidere con le utenze produttrici | Coincide con le utenze produttrici |
| Utenze | Non specificato | Più di 1 |
| Territorio di riferimento | Comune ove i rifiuti sono raccolti e comuni confinanti con convenzione | DM (Comune territorialmente competente) |
| Realizzazione e messa in esercizio | Acquisizione parere ARPA | DM (procedura) |
| Riferimenti normativi | art. 214, comma septies, del decreto lgs n. 152/2006 | DM n. 266/2016 |

Art.3 Autorizzazioni

1. La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7.bis dell'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
2. Il Comune è il soggetto destinatario della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.
3. Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale deve:
 - o nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve avere i requisiti di Legge;
 - o predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA;

- o acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente;
 - o come da nota prot. n. 4223 del 7 marzo 2019, recepita dalla Regione Siciliana l'8 marzo 2019 con nota prot. n. 2402, il Ministero dell'Ambiente concorda che il compostaggio locale va in deroga alle emissioni in atmosfera, oltre a trovare attuazione il disposto di cui all'art. 214, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in attuazione del quale andrà, altresì, (ma non solo) preventivamente, acquisito il parere dell'ARPA territorialmente competente.
4. L'Ufficio competente del Comune predisporrà un apposito "Registro compostatori" ove saranno inseriti i soggetti conferenti, che potranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI o Tariffa Puntuale, con modalità che saranno stabilite annualmente da parte del Comune.
 5. Il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.
 6. L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le 80 tonn./annue.
 7. E' consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito dalla Legge.
 8. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto.
Non potrà essere destinato alla vendita, a meno che non soddisfi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Art.4

Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere ubicata in un'area del territorio del Comune destinatario della segnalazione certificata di inizio attività o del Comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggistici (D.lgs n. 42/2004).
2. L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno di Centri Comunali di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa prevedendo allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta è necessario tenere separata la porzione del centro ove è ubicata l'apparecchiatura.
3. La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile, affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

Art.5

Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

In generale il **Materiale organico ammissibile** è il seguente:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);

- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare. Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non devono superare il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Tali materiali, che saranno confermati e chiariti durante le attività formative e informative, potranno essere conferiti secondo calendario, nei giorni e negli orari previsti nell'apposito regolamento del compostaggio locale approvato dal Consiglio Comunale e presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

I conferimenti diretti (da parte dell'utenza) o indiretti (tramite il servizio di raccolta) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.

Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti eventualmente ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.).

Art.6

Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Tutto ciò non è disciplinato nell'art. 5 è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaggio locale.

Tenuto conto della nota prot. n. 4223 del 07 marzo 2019 del Ministero dell'Ambiente, recepita dalla Regione Siciliana in data 08 marzo 2019 con nota prot. n. 2402, ove si evidenziano anche le criticità per i prodotti biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432, che non possono essere trattate da tali sistemi di compostaggio locale, questa amministrazione si avvale della possibilità di specificare in fase di formazione e informazione la gestione "alternativa" di tali rifiuti, in accordo con le specifiche tecniche della compostiera fornita e il sistema di gestione dei rifiuti in essere nella zona di collocamento della compostiera.

Art.7

Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente, non superiori alle 80 ton/anno (si veda art. 1).

Art.8 Gestione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato e dotato di apposito attestato rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.
2. Il gestore dell'apparecchiatura sarà individuato dal Responsabile del Settore Rifiuti del Comune. Nel caso il responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura può essere dell'Amministrazione Comunale o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti o il titolare dell'utenza che intende attivare tale pratica.
3. In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione Regionale competente.
4. Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:
 - sovrintendere al corretto funzionamento della macchina;
 - monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio: a) temperatura; b) umidità; c) ph;
 - d) frazioni estranee;
 - provvedere alla gestione del biofiltro;
 - controllare le caratteristiche del compost prodotto;
 - attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi;
 - rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
 - comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture e/o altre motivazioni;
 - garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
 - vigilare che: a) la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 5 del presente regolamento; b) il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento; c) venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante.
5. Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione
6. Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:
 - identificare e registrare gli utenti conferenti;
 - registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza;
7. Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.
8. Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.
9. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il servizio di gestione dei rifiuti per il necessario smaltimento presso impianti all'uopo autorizzati..

10. Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art.9 Benefici

Tenuto conto che:

- **utenza:** soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 641 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni.

Utenze conferenti al compostaggio locale, sono le utenze ammesse al conferimento nell'impianto di compostaggio locale dei rifiuti organici prodotti;

I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di Modica che occupino ai fini dell'imposta sui rifiuti un'utenza e che possono aderire al compostaggio locale come specificato nello stesso regolamento e al successivo art. 10.

Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale, con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura, possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste nell'art. 10 del presente regolamento. La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale della TARI e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della Tari o della Tariffa Puntuale.

Sarà redatto apposito ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI ove saranno inclusi sia le utenze del compostaggio domestico sia le utenze conferenti alle apparecchiature relative al compostaggio locale.

L'Albo Comunale dei Compostatori dovrà contenere i dati delle utenze che hanno presentato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee dopo le verifiche; fra i dati rilevati: il domicilio dell'utenza, l'ubicazione del compostaggio, le modalità di compostaggio, le volumetrie utilizzate (in caso di utilizzo del compost prodotto), le verifiche effettuate.

Esattamente viene redatto un apposito Albo degli utenti utilizzatori degli impianti di compostaggio di Comunità, con i riferimenti dell'impianto utilizzato che si va ad affiancare all'albo dei compostatori domestici e di comunità.

Art.10

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utenza deve presentare al Comune destinatario della Segnalazione certificata di inizio attività o convenzionato con lo stesso per la pratica del compostaggio locale, apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) essere residente nel Comune di
- b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata..... (specificando l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento);
- c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU e TASI e altri tributi locali;
- d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dal regolamento vigente e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata;

- e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista
 - f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale
2. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza, che sarà pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.
 3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.
 4. L'istanza di cui al comma 1 dovrà essere prodotta dal soggetto iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art.11

Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, comporta, altresì, la revoca dei benefici fiscali e il recupero delle somme non versate nonché all'applicazione della sanzione nella misura del 30% sulle maggiori somme dovute per la TARI.
2. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.
3. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.
4. Costituisce, altresì, causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento, a carico dell'utente, del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art.12

Modalità di rinuncia

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

A3951

Al Presidente del Consiglio Comunale

Alla PO del IX Settore

OGGETTO: Prima Commissione Consiliare Permanente - Emendamento alla proposta deliberativa avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento per la Disciplina del Compostaggio Locale (Compostaggio di Prossimità).

I sottoscritti componenti consiglieri della Prima Commissione Consiliare Permanente propongono il seguente emendamento in merito al già esitato punto sopracitato.

EMENDAMENTO PROPOSTO

Art.10 comma 2: cassare la frase "a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza" e ^{all'1°} ~~sostituire~~ con la frase:

^{computato a partire}
"A ~~DECORRERE~~ DAI 60 GIORNI SOLARI SUCCESSIVI ALLA DATA DEL CONFERIMENTO"

I consiglieri della I Commissione

Caruso Giuseppe Massimo

Ingarao Lucia

Medica Marcello

Carpentieri Girolamo

Ruffino Alessio

Scapellato Daniele

parere favorevole per le
regolazioni tecniche
M. O.P. 1P Vincenzo Di Rose

parere favorevole per la
regolazione tecnica
M. O.P. 1P



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

RELATA A MEZZO P.E.C.

PROT N 13427

DEL 03 SET, 2019

4[^] Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente del Consiglio Comunale
Alla PO IX settore

OGGETTO: Quarta Commissione Consiliare Permanente – emendamento alla proposta deliberativa avente ad oggetto : “Approvazione Del Regolamento Per La Disciplina Del Compostaggio Locale (Compostaggio Di Prossimita”)”.

Il sottoscritto cons. Giorgio Civallo, nella qualità di Presidente della 4[^] commissione consiliare permanente, trasmette alle SS.LL. il testo dell’ emendamento, incrente la deliberazione di cui in oggetto, proposto dalla commissione presieduta dallo scrivente durante la seduta del 03.09.2019, per gli atti consequenziali.

EMENDAMENTO PROPOSTO

Art. 12 comma 1: cassare la frase “a partire dal bimestre solare successivo alla data di..” e sostituire con la seguente frase: “A DECORRERE DAL MESE IN CUI E’ STATA PRESENTATA LA”



Il Presidente della 4[^] commissione

Cons. Giorgio Civallo

In riferimento all’ emendamento proposto
nella presente nota si espone parere favorevole
li 16.09.19

La Responsabile del Settore IX
Dott.ssa Vincenza Di Nasso

Parere favorevole
per la regolarità
Contabile
11.9.2019